

Il minore e la nomina del curatore speciale. Uno sguardo «oltre confine»

12 maggio 2026



Avv. Ester di Napoli, dnpstr@unife.it
Project Manager «EJNita 3.0»
<https://aldricus.giustizia.it/>

SOMMARIO

- ✓ **Il contesto: il diritto di famiglia «con implicazioni transfrontaliere»**
- ✓ **In particolare: la materia della responsabilità genitoriale e la sottrazione internazionale di minori**
- ✓ **Quale ruolo per il curatore speciale?**
 - ✓ **Nel procedimento di ritorno nello Stato di residenza abituale del minore**
 - ✓ **Nel procedimento in materia di responsabilità genitoriale connesso**

Il contesto

il diritto di famiglia «con implicazioni transfrontaliere»

- ✓ Diritto di famiglia: appannaggio identitario degli Stati sovrani
- ✓ Tuttavia: Art. 81 TFUE («diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere») + diritto internazionale / convenzioni di unificazione del **diritto internazionale privato**
 - Norme sulla competenza giurisdizionale:** quale autorità giurisdizionale?
 - Norme di conflitto:** quale diritto sostanziale applicabile?
 - Norme sul riconoscimento e l'esecuzione:** quali condizioni per la circolazione?
 - Norme sulla cooperazione internazionale:** come dialogano le autorità centrali nazionali?
- ✓ NO unificazione del diritto sostanziale, NO unificazione del diritto processuale
- ✓ Incidenza dei diritti fondamentali sulla cooperazione giudiziaria civile: nella specie, il superiore interesse del minore (CEDU, Carta Nizza, CRC + atti *soft law*)

Il contesto

il diritto di famiglia «con implicazioni transfrontaliere»

- ✓ In materia familiare:
 - ✓ **Reg. 2019/1111** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) («Bruxelles II *ter*»)
 - ✓ Reg. n. 1259/2010 («Roma III») – separazione e divorzio (cooperazione rafforzata)
 - ✓ Reg. n. 4/2009 – alimenti (+ Protocollo Aja 2007)
 - ✓ Reg. 2016/1103 – regimi patrimoniali tra coniugi (cooperazione rafforzata)
 - ✓ Reg. 2016/1104 – effetti economici unioni civili (cooperazione rafforzata)
 - ✓ Reg. n. 650/2012 – successioni (art. 81 par. 1 TFUE)
 - ✓ Reg. 2020/1783 e reg. 2020/1784 (procedurali: prove e notifiche)

La logica dello «spezzatino»

La crisi della famiglia internazionale e la sottrazione internazionale di minori

Situazioni complesse di *escalation* del conflitto che possono comportare (o possono inserirsi nel contesto di) procedimenti:

- di ritorno (TM)
- di merito (responsabilità genitoriale, *status*, alimenti etc.)
- penali (art. 574**bis** cp)



Normative applicabili:

- ✓ **Convenzione del 25 ottobre 1980** sugli **aspetti civili** della sottrazione internazionale di minori: **tra Stati contraenti**
- ✓ **Convenzione del 19 ottobre 1996** sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori: **tra Stati contraenti**
- ✓ **Regolamento (UE) 2019/1111**: sottrazioni intra-UE, **tra Stati membri UE**



SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI il livello internazionale

Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

- ✓ 103 Stati contraenti (legge 15 gennaio 1994, n. 64)
- ✓ Sistema di cooperazione internazionale tra Autorità centrali



Child Abduction Section:




1. Rapporto esplicativo di E. Pérez Vera
2. *Guides to Good Practice (V: Mediation, 2012; VI: Article 13(1)(b))*
3. Focus sulla violenza domestica e di genere
4. *Country Profiles*
5. *International Hague Network for Judges (IHNJ)*
6. *Post-Convention Service*: banca dati INCADAT (<https://www.incadat.com/en>)

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI il livello internazionale

Elementi identitari fattispecie sottrattiva:

- ✓ minore infra-sedicenne
- ✓ titolari effettivi della responsabilità genitoriale (Conv. Aja 1996)
- ✓ residenza abituale Stato contraente



Obiettivo  il **rientro immediato** del minore illecitamente trasferito o trattenuto nello Stato di **residenza abituale** (no decisione sul merito della responsabilità genitoriale)

Eccezioni (art. 13):

- ✓ mancato esercizio effettivo del diritto di affidamento o consenso - art. 13(1)(a)
- ✓ **fondato rischio per il minore esposizione a «pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile» - art. 13(1)(b)**
- ✓ opposizione del minore - art. 13(2)

 il conflitto tra genitori è altissimo

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

il livello UE

Regolamento (UE) **2019/1111** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e **alla sottrazione internazionale di minori** («Bruxelles II-ter»): sottrazioni intra-UE, il regolamento *integra* la Conv. Aja 1980

Regolamento n. 2201/2003 («Bruxelles II bis»)	Regolamento 2019/1111 («Bruxelles II ter»)
33 considerando, 72 articoli, 6 allegati	98 considerando, 105 articoli, 10 allegati
6 rif. BIC, 2 rif. Carta UE	31 rif. BIC, 4 rif. Carta UE, 3 rif. CRC, 1 rif. CEDU, 15 rif. CGUE
3 rif. Conv. Aja 1996, 11 rif. Conv. Aja 1980	12 rif. Conv. Aja 1996, 78 rif. Conv. Aja 1980
Disciplina sottrazione internazionale: artt. 10, 11, 60	Disciplina sottrazione internazionale: art. 9, capo III (artt. 22-29), capo IV (art. 42), art. 96, all.ti I, IV, VI, VII

Materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale

Art. 3 competenza giurisdizionale (regola generale: separazione, divorzio, annullamento del matrimonio)

Art. 7 competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale (regola generale)

Art. 9 competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore

Art. 10 accordo di scelta del foro

Materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale

Art. 10 scelta del foro competente

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
 - a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
 - i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
 - ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o
 - iii) il minore è cittadino di quello Stato;
 - b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
 - i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o
 - ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e
 - c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.

Materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale

Art. 10 scelta del foro competente

2. L'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, la competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena: a) la decisione emessa nel quadro di tale procedimento non sia più soggetta a impugnazione ordinaria; o b) il procedimento sia terminato per un'altra ragione.
4. La competenza conferita ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii), è esclusiva.

In materia di responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minore

In evidenza:

- ✓ **Art. 21: diritto del minore di esprimere la propria opinione**
- ✓ Art. 24: celerità del procedimento di rientro (6 sett I grado + 6 sett appello + 6 sett esecuzione – art. 28)
- ✓ Art. 25: mediazione familiare internazionale
- ✓ Art. 27 par. 3: se si considera diniego rientro ex art. 13(1), il rientro non può essere negato se «la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l'autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno»
- ✓ Art. 29: procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell'art. 13(1)(b), e dell'art 13(2)

Art. 21

diritto del minore di esprimere la propria opinione

- ✓ Articolo dal «sapore materiale» (art. 24 Carta di Nizza, art. 12 CRC)
- ✓ Obiettivo: la valutazione del superiore interesse del minore (art. 3 CRC; considerando 39); no obbligo assoluto
- ✓ Modalità dell'ascolto: prerogativa del diritto nazionale; eventualmente anche videoconferenza ex reg. 2020/1783 (considerando 53)
- ✓ *Assessment* della capacità di discernimento prima e dopo l'ascolto
- ✓ Capo III: Art. 26 reg. 2019/1111

Quale ruolo per il curatore speciale?

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti delle persone minorenni (Strasburgo, 25 gennaio 1996):

- Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale (art. 4)

Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore (2010):

- Diritto del minore di avere propria rappresentante legale nei procedimenti in cui sussiste o potrebbe sussistere un conflitto di interessi tra la persona minorenni e i genitori o altre parti coinvolte

Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Consiglio d'Europa sulla tutela dei diritti dell'interesse superiore dei minore nei procedimenti di separazione dei genitori

- Diritto al sostegno indipendente, assistenza legale, rappresentanza legale (parr. 33 – 34)

Quale ruolo per il curatore speciale?

- ✓ Figura a carattere processuale
- ✓ Figura a carattere sostanziale
- ❖ Nessuna menzione espressa (reg. 2019/1111; art. 473-*bis*.8 cpc; art. 7 l n. 64/1994)
- ❖ No obbligatorietà ma sì opportunità
- ❖ Possibilità di nomina di 2 curatori speciali nel proc. civile e nel proc. penale

Nel procedimento di ritorno del minore nello Stato di residenza abituale del minore

Il caso

- ✓ Figlia infra-sedicenne condotta in Italia dalla madre, con iniziale consenso del padre, poi ivi illecitamente trattenuta.
- ✓ Il Tribunale per i minorenni accoglie la richiesta, avanzata dal padre, di ordine di rimpatrio della figlia minore presso la sua residenza abituale in Germania.
- ✓ Avverso il decreto di rimpatrio, propone ricorso per cassazione la madre, lamentando la nullità del procedimento per omessa nomina di un curatore speciale della minore e mancata audizione della stessa, nonché l'erronea identificazione della residenza abituale in Germania.

Nel procedimento di ritorno del minore nello Stato di residenza abituale del minore

La pronuncia

- ✓ la Cassazione ribadisce che «in mancanza di una norma che preveda l'intervento del minore quale parte del procedimento, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, sia in quanto dalla capacità di discernimento e dalla previsione del diritto di essere ascoltato non deriva il diritto di essere parte del processo, sia in quanto la mancata previsione della partecipazione del minore al procedimento in esame, quale parte, è giustificata dalla sua incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento».
- ✓ → in difetto di una previsione normativa che legittimi il minore ad essere parte del procedimento, secondo la Corte, nel caso di specie, non occorre la nomina di un curatore speciale.
- ✓ *[la minore è stata ascoltata dalla neuropsichiatra infantile in qualità di consulente tecnico d'ufficio, pertanto, la censura deve considerarsi infondata]*

Cass. Civ. sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4792



Curatore speciale di minori ucraini sfollati in caso di rimpatrio

Cass., sentenza 10 maggio 2025, n. 12410

In attesa della sentenza delle SSUU

Fatti e procedimento

Due gemelle provenienti da un orfanotrofio ucraino con gravi problemi di salute, affidate a una famiglia in Italia; il loro “tutore internazionale” nominato dal consolato chiede che i bambini siano rimpatriati in Ucraina (indagata per aver usato violenza psicologica e minacce per costringerli al rimpatrio); il Tribunale di Catania nomina un curatore speciale a causa del conflitto tra i bambini e il loro “tutore internazionale”. Il Console Generale dell'Ucraina a Napoli nomina un altro curatore speciale ai fini del rimpatrio. Il “tutore internazionale” denuncia dinanzi alla Corte Suprema, tra le altre cose, la violazione dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 1996: competente a decidere in merito al rimpatrio (Conv. COE 1970) e alla nomina del curatore speciale sarebbe stato il Tribunale per i minorenni di Catania e non il Tribunale ordinario; denuncia inoltre, più in generale, la violazione della Convenzione in merito al conflitto tra la nomina del curatore speciale consolare preesistente e la nomina di un curatore speciale in relazione al rimpatrio dei minori in Ucraina; i minori sono stati ascoltati e hanno espresso la volontà di rimanere in Italia.

Decisione

La Corte Suprema si riporta alle precedenti sentenze relative ai minori ucraini in fuga dalla guerra; non devono essere considerati “non accompagnati” (non si applica loro la protezione speciale prevista dalla l. n. 47/2017), in quanto la nomina del tutore da parte del Console deve essere riconosciuta ai sensi dell’art. 23 della Conv. dell’Aja del 1996. La nomina del curatore speciale da parte del Tribunale di Catania si basava sull’art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1996. Tuttavia → rinvio al primo presidente della Corte Suprema per deferire il caso alle sezioni unite (Tribunale per i minorenni / Tribunale ordinario per la nomina del curatore speciale).

Un esempio dalla prassi (MIKK – Germania)

- ✓ Servizio speciale di rappresentanza legale per casi di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere
- ✓ Curatore speciale (*guardian ad litem*): corsi di formazione mirati
- ✓ Elenco dei curatori speciali di MIKK, disponibile sia per il pubblico che per giudici e avvocati (scelta in base alle lingue parlate); molti curatori speciali sono anche mediatori familiari internazionali (<https://mikk-ev.org/find-experts/>)
- ✓ <https://mikk-ev.org/>

Nel procedimento in materia di responsabilità genitoriale connesso

Il caso

- ✓ madre di due minorenni trattenute illecitamente dal padre in Italia chiede al Tribunale di Torino di determinare le **modalità di esecuzione della consegna** delle figlie, che dovevano fare rientro nella Repubblica Ceca
- ✓ Il padre avanza in via riconvenzionale domande di modifica dell'affidamento e della collocazione delle minori
- ✓ la curatrice speciale delle minorenni chiede che venga dichiarato il **difetto di giurisdizione del giudice italiano** a decidere su tali questioni, attesa l'invalidità/nullità dell'accettazione della giurisdizione italiana da parte dei genitori in quanto non dotati della rappresentanza processuale delle figlie minori, a mente dell'art. 10 del regolamento Bruxelles II *ter*

Nel procedimento in materia di responsabilità genitoriale connesso

- ✓ Il Collegio osserva come la domanda attorea sia sovrapponibile alla richiesta di rimpatrio delle minori, in relazione alla quale è prevista la competenza funzionale del tribunale per i minorenni – art. 7 l. n. 64/1994 – e in relazione alla quale è pendente un procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Torino → il Tribunale si dichiara incompetente per la richiesta di rimpatrio delle minori

- ✓ Con riferimento alle domande del padre, ascrivibili alla materia della responsabilità genitoriale, il Tribunale rileva come debba applicarsi il regolamento 2019/1111 e spec. l'art. 9, che individua la competenza in questi casi dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale la persona minorenni aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento. Tale autorità giurisdizionale conserva la competenza "fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro" e, alternativamente:
 - ✓ a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno oppure
 - ✓ b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente".
 - ✓ Affinché sia soddisfatta l'ipotesi di cui alla lettera b), deve compiersi almeno una delle condizioni illustrate nella disposizione.

Nel procedimento in materia di responsabilità genitoriale connesso

- ✓ Per il giudice di prime cure è pacifico che la residenza abituale delle minori prima del trasferimento illecito fosse nella **Repubblica Ceca** ove queste vivevano con la madre sulla base di un accordo fra i genitori ratificato dal giudice ceco.
- ✓ Rileva il Tribunale come il requisito dell'abitudine della residenza debba essere valutato rispetto al momento dell'instaurazione del giudizio, e che non incida la circostanza che le bambine abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, circostanza avvenuta con il dissenso della madre.
- ✓ Il Collegio si chiede poi se ricorra la diversa ipotesi contemplata dall'art. 10 del regolamento 2019/1111, che introduce una **deroga** al criterio della residenza abituale del minore in presenza della scelta del foro ad opera delle parti e di "qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale". La disposizione prevede condizioni esaustive. Per quanto possa considerarsi integrata la condizione di cui al par. 1, lett. a) – "il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro" poiché, in via alternativa: "i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente; ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o iii) il minore è cittadino di quello Stato" – secondo il Tribunale risultano carenti le condizioni sub b) e c), egualmente essenziali.

Nel procedimento in materia di responsabilità genitoriale connesso

- ✓ Secondo il Collegio, è da escludere tanto la sussistenza di un accordo sulla giurisdizione italiana nei termini di cui al punto i) – carente, peraltro, anche dei requisiti di forma prescritti al paragrafo 2 – quanto l'espressa accettazione della giurisdizione italiana a norma del successivo punto ii).
- ✓ E ciò in quanto la competenza giurisdizionale italiana non è stata accettata, bensì **espressamente opposta** dalla curatrice speciale delle minori, "che è 'parte' a tutti gli effetti nel presente giudizio, avendo la rappresentanza processuale delle minori".
- ✓ Il Tribunale richiama espressamente il considerando 23 del regolamento 2019/1111.



Aldricus

Il Portale del Progetto EJNIta

seguici su

Cerca nel sito



Il progetto ▾

Le norme ▾

Gli attori ▾

Risorse ▾

Eventi ▾

AldricusBlog

Aldricus

Il Portale del Progetto EJNIta

Iscriviti alla newsletter

Ultime novità da **AldricusBlog**

7 maggio 2026

A Roma il convegno annuale della Dispute Resolution Board Foundation (DRBF)

5 maggio 2026

Un ciclo di lezioni online sul diritto internazionale privato delle relazioni familiari

29 aprile 2026

A Castel San Pietro Terme il corso ANUSCA sulla professionalità dell'ufficiale di stato civile



Grazie!



Co-funded by the European Union

Avv. Ester di Napoli, dnpstr@unife.it
Project Manager «EJNita 3.0»
<https://aldricus.giustizia.it/>